


Pubblicato il 25/09/2023

N. 06510 /2023 REG.PROV.CAU.  
N. 11662/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11662 del 2023, proposto da

Cgil Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica Roma e Lazio in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Emilia De Santis, Alessandra Moretti, Aurora Bertuccelli, Daniela Sambucini, Roberta Mastrapasqua, Alessandra Mazzaccara, Maria Salesi, Giuditta D'Ascanio, Aurora Dozio, Anna Decataldo, Danila Grande, Carmela Gentile, Antonella Moretti, Simona Fatello Orsini, Oriana Cagnucci, Roberta Fabbrini, rappresentati e difesi dall'avvocato Biagio Bertolone, con domicilio digitale come in atti;

***contro***

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

***per l'annullamento***

dell'avviso di selezione e progressione verticale dell'avviso di indizione della procedura di progressione tra le aree del personale non dirigente di Roma Capitale

del 24.07.20203, finalizzata alla copertura di n. 2.055 posti in diversi profili professionali, di cui n. 300 progressioni nel profilo “Funzionario Coordinatore Pedagogico”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che:

- le esigenze cautelari di parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'articolo 55, comma 10, c.p.a.

- è necessario provvedere alla notificazione per pubblici proclami del gravame nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura di progressione oggetto del presente giudizio;

- per l'elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi, occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami;

- la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale dal quale risulti:

(i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

(ii) il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

- (iii) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
  - (iv) l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;
  - (v) copia del testo integrale del ricorso introduttivo e della presente ordinanza;
  - (vi) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;
  - (vii) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;
- Roma Capitale dovrà curare che sul suo sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;
  - Roma Capitale, infine, non dovrà rimuovere dall'home page del proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;
  - la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, ovvero dalla sua notifica se anteriore, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
  - la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata dalla parte ricorrente presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindi) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami;
  - in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

Ritenuto, infine, di fissare la sollecita definizione del giudizio nel merito, nel rispetto dei termini per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti e che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) fissa, ai sensi dell'articolo 55, comma 10, c.p.a. l'udienza di merito per la trattazione del ricorso al 28 febbraio 2024 e dispone la notificazione del gravame per pubblici proclami nei tempi e nei modi di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere

Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanna Vigliotti**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Riccio**

**IL SEGRETARIO**